



DL Energia 2

Misure in tema di Credito e Finanza

Nota di Aggiornamento

Maggio 2022

Lo scorso 21 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (cd. DL Energia 2, di seguito “Decreto”).

Il 12 maggio scorso il Senato ha approvato, in prima lettura e con modifiche, la legge di conversione del Decreto. Il testo è ora in seconda lettura alla Camera e dovrebbe essere approvato in tempi brevi.

Si riporta di seguito una sintesi delle specifiche misure in tema di credito e finanza.

1. Garanzia SACE alle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale e a imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (art. 8)

All'articolo 8, il Decreto prevede che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori - con sede in Italia - la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24. La norma non comporta l'obbligo per le imprese fornitrici di concedere la rateizzazione e non impone che la stessa sia eventualmente concessa a titolo gratuito.

Per sostenere le esigenze di liquidità dei fornitori, conseguenti all'eventuale rateizzazione, è previsto che SACE rilasci garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, secondo le condizioni e le modalità previste dagli articoli 1 e 1-bis.1 del c.d. DL Liquidità (DL n. 23/2020), entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro. Tali garanzie, che per le midcap fino a 499 dipendenti sono gratuite, possono essere concesse a copertura sia di finanziamenti, sia di operazioni di cessione di crediti pro soluto e pro solvendo.

È, inoltre, previsto che la stessa SACE possa concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito che assicurino le imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto al rischio di inadempimento delle imprese loro clienti con fatturato inferiore a 50 milioni di euro e per le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 e relative a consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022. La garanzia SACE coprirà il 90% degli indennizzi generati dalle suddette esposizioni.

Il Decreto prevede, inoltre, che SACE possa rilasciare garanzie, fino al 90% dell'importo di finanziamento concesso, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, che assistono imprese energivore che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale destinati all'industria siderurgica. In questo

contesto, vengono stanziati 150 milioni di euro per i progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

2. Fondo di Garanzia per le PMI (art. 8 e art. 8-bis)

Sempre all'articolo 8, il Decreto rfinanzia il Fondo di garanzia per le PMI per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022.

Inoltre, in sede referente, con specifico riguardo all'operatività del Fondo di Garanzia per le PMI prevista dal DL Liquidità, viene allungato da 24 a 30 mesi il preammortamento dei finanziamenti garantiti di importo fino a 30.000 euro.

Inoltre, è prevista la possibilità di allungare fino a 6 mesi (dunque da un massimo di 24 a un massimo di 30 mesi) il preammortamento dei finanziamenti garantiti in essere di importo superiore a 25.000 euro e per i quali il termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere non prima del 1° giugno 2022. Tale allungamento potrà avvenire dietro richiesta delle imprese finanziate e previo accordo con la banca finanziatrice. Restano comunque fermi, per le banche, gli obblighi di segnalazione e prudenziali.